

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA BRUNO PONTECORVO SNC – FONTE LAURENTINA – TOR PAGNOTTA, ROMA. CIG BB EF928D4B; CUP J82H26000530005; RA 127/26/PN

ANNULLAMENTO D'UFFICIO, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DELLE LETTERE DI INVITO E DEGLI ATTI CONSEGUENTI, CON CADUCAZIONE INTEGRALE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE:

- a) con determinazione a contrarre, prot. n. 147 del 20 maggio 2026 (sottoscritta in data 26 maggio 2026), adottata dal sottoscritto Amministratore Delegato, è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, il "Codice") per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo stimato dell'appalto pari a euro 207.563,94;
- b) la determinazione a contrarre ha individuato le modalità di selezione degli operatori economici da invitare, in conformità al Codice e al "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia", mediante consultazione dell'Elenco fornitori della Società e selezione degli operatori ivi qualificati nella categoria merceologica principale OG1 – Edifici civili e industriali, classe di importo I o superiore;
- c) la medesima determinazione ha inoltre dato atto dell'esito della consultazione dell'Elenco fornitori, individuando nominativamente i cinque operatori economici da invitare, e segnatamente: IM.A.R. Impresa Appalti Restauri; TE.COS.IM.; CO.GE.IM.; IN.TECH S.p.A. Società Benefit; Tecno Futura;
- d) in data 5 giugno 2026, tuttavia, le lettere di invito sono state erroneamente trasmesse, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, a cinque operatori economici solo in parte coincidenti con quelli individuati nella determinazione a contrarre, e segnatamente a: IM.A.R. Impresa Appalti Restauri; Tecno Futura; EDIL FEMA; La Torre Costruzioni S.r.l.; MAIORANA Costruzioni Edili; con conseguente mancato invito di tre dei cinque operatori individuati nella determinazione (TE.COS.IM., CO.GE.IM. e IN.TECH S.p.A. Società Benefit) e contestuale invito di tre operatori nella stessa non menzionati;
- e) entro il termine assegnato hanno presentato offerta gli operatori MAIORANA Costruzioni Edili ed EDIL FEMA;
- f) nella seduta del 25 giugno 2026, solo dopo l'esame delle buste amministrative e l'apertura delle offerte economiche, è emersa la difformità tra gli operatori economici individuati nella determinazione a contrarre e quelli effettivamente invitati;

Sport e Salute S.p.A.

Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
www.sportesalute.eu

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale Sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

- g) nelle more delle verifiche finalizzate ad accertare le ragioni della difformità riscontrata, la procedura è stata arrestata, non approdando quindi alla proposta di aggiudicazione;
- h) dagli accertamenti svolti è emerso che la modifica della platea degli invitati non risulta assistita da alcun atto o avallo formale dell'Amministratore Delegato, organo che ha adottato la determinazione a contrarre, né da altra motivata determinazione e che la medesima è pertanto frutto di un mero errore; all'esito dei medesimi accertamenti è stato altresì verificato che i tre operatori invitati e non menzionati nella determinazione risultano iscritti nell'Elenco fornitori della Società nella categoria OG1 – Edifici civili e industriali, classe di importo I o superiore, e dunque in possesso dei requisiti previsti dai criteri di selezione ivi fissati, e che non sussistono ragioni idonee a giustificare il mancato invito;

CONSIDERATO CHE:

- i) ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice e dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice, la decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; nel caso di specie la determinazione a contrarre, oltre a fissare i criteri di selezione, ne ha cristallizzato l'esito nominativo, individuando i cinque operatori da invitare;
- j) per consolidato orientamento giurisprudenziale, la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha posto a presidio dello svolgimento della procedura, in forza del principio dell'autovincolo, radicato nei principi di tutela dell'affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti e operante anche rispetto all'individuazione, a monte, degli operatori economici da invitare;
- k) le lettere di invito trasmesse il 5 giugno 2026 risultano pertanto affette da vizio di legittimità originario, per contrasto con la determinazione a contrarre, sotto i seguenti profili: (i) violazione dell'autovincolo derivante dall'individuazione nominativa degli operatori da invitare; (ii) contraddittorietà dell'azione amministrativa, atteso che la positiva conclusione della procedura condurrebbe alla stipulazione del contratto con un operatore diverso da quelli individuati nella determinazione, essendo entrambi gli offerenti estranei alla rosa ivi indicata; (iii) disapplicazione, ad opera dell'ufficio procedente, di una decisione assunta dall'organo competente, in assenza di qualsivoglia atto modificativo di pari provenienza;
- l) tale vizio non è eliso dall'accertato possesso, in capo agli operatori invitati e non menzionati nella determinazione, dei requisiti previsti dai criteri di selezione: detta conformità esclude unicamente il più grave profilo dell'invito di soggetti privi di titolo, ma lascia integri i vizi di cui alla precedente lettera k), atteso che l'autovincolo assunto con la determinazione a contrarre ha ad oggetto non soltanto i criteri di selezione, ma anche l'esito nominativo della loro applicazione, e che resta in ogni caso priva di motivazione la pretermissione di tre operatori formalmente individuati nella determinazione, a loro volta estratti dall'Elenco fornitori in applicazione dei medesimi criteri e dunque parimenti qualificati;

RILEVATO CHE:

- m) oltre al vizio di legittimità originario, sussiste un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, consistente, in particolare: (i) nell'esigenza di assicurare che la procedura per l'individuazione del contraente avvenga in conformità alla volontà espressa dall'organo competente e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e accesso al mercato; (ii) nell'impossibilità di rimuovere il vizio mediante soluzioni conservative della procedura, atteso che, anche laddove si procedesse a una convalida degli inviti, la prosecuzione della gara consoliderebbe un affidamento geneticamente viziato, lesivo degli interessi degli operatori pretermessi, mentre l'integrazione degli inviti in favore di questi ultimi è preclusa dall'intervenuta apertura e lettura delle offerte economiche, sicché tale integrazione si porrebbe in contrasto con i principi di segretezza delle offerte e di par condicio; (iii) nell'esigenza, pertanto, di prevenire un possibile contenzioso, garantendo certezza e speditezza della procedura;
- n) collocandosi il vizio nella fase degli inviti, a monte della presentazione delle offerte, la sua rimozione travolge in via derivata tutti gli atti successivi della procedura, non residuando alcun segmento suscettibile di conservazione;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- o) all'esito della ponderazione dei contrapposti interessi, l'interesse pubblico alla rimozione degli atti viziati, come sopra individuato, risulta prevalente sull'affidamento degli operatori economici coinvolti, tenuto altresì conto che la procedura si trova in una fase anteriore alla proposta di aggiudicazione e che la caducazione della procedura, con la successiva rinnovazione, ripristina condizioni di confronto paritario nell'interesse dell'intera platea dei potenziali concorrenti, ivi compresi gli operatori pretermessi e gli attuali offerenti;
- p) il presente provvedimento interviene entro un termine pienamente ragionevole dall'emersione del vizio di legittimità, comunque largamente inferiore a quello massimo di sei mesi di cui all'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, termine peraltro riferito ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, nella specie non ancora attribuiti;
- q) secondo consolidata giurisprudenza, il ritiro degli atti di gara intervenuto prima dell'aggiudicazione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 nei confronti dei partecipanti, versandosi ancora nell'unico procedimento avviato con la partecipazione alla gara;
- r) in ogni caso, nelle lettere di invito, la Stazione Appaltante si è riservata espressamente il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare motivatamente il contratto e che, nella domanda di partecipazione gli operatori economici hanno dichiarato di essere consapevoli di tale circostanza e di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di Sport e Salute al ricorrere di una delle situazioni indicate;

tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, sentito il Responsabile del procedimento,

DETERMINA

1. di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per le ragioni esposte in premessa – che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – le lettere di invito trasmesse in data 5 giugno 2026 nell'ambito della procedura in oggetto, nonché tutti gli atti presupposti, successivi, connessi e conseguenti, ivi inclusa la determinazione a contrarre del 26 maggio 2026, con caducazione integrale della procedura di affidamento, riservando a successivo e separato provvedimento ogni determinazione in ordine alla rinnovazione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto, previa verifica dell'attualità dei relativi presupposti;
2. in via subordinata e per quanto occorrer possa procedere in ogni caso alla revoca della procedura in forza del diritto che la Stazione Appaltante si è riservata nella lettera di invito e che gli offerenti hanno espressamente accettato nella propria domanda di partecipazione, rinunciando a ogni relativa pretesa, come indicato al precedente punto r) del considerato;
3. di dare atto che le offerte presentate restano prive di ogni effetto e che nulla è dovuto agli operatori economici a titolo di indennizzo o di rimborso delle spese di partecipazione, disponendosi lo svincolo delle eventuali garanzie ove prestate;
4. di disporre l'immediata comunicazione del presente provvedimento, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti gli operatori economici invitati e a quelli che hanno presentato offerta;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del Codice, nonché l'espletamento degli adempimenti informativi verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale;
6. di dare mandato al Responsabile del procedimento per l'esecuzione del presente provvedimento e per ogni adempimento conseguente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

DIEGO NEPI MOLINERIS

